



CITTÀ DI IMOLA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14

“Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”

Approvato con deliberazione C.C. n. 89 del 28/04/2011

Modificato con deliberazione C.C. n. 32 del 26/03/2013

Modificato con deliberazione C.C. n. 93 del 19/05/2016

Indice

TITOLO I

Zonizzazione del territorio

- Art. 1 Zonizzazione del territorio pag. 3

TITOLO II

Procedimento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a regime S.C.I.A (segnalazione certificata inizio attività)

- Art. 2 Tipologie di attività soggette a regime S.C.I.A pag. 3
- Art. 3 Contenuti della S.C.I.A. pag. 3
- Art. 4 Disciplina del procedimento inerente a S.C.I.A pag. 4
- Art. 5 Termini di conclusione dei procedimenti soggetti a regime S.C.I.A. pag. 4
- Art. 6 Controlli pag. 5

TITOLO III

Disciplina dei piccoli trattenimenti

- Art. 7 Definizione dei piccoli trattenimenti pag. 5
- Art. 8 Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti. pag. 6
- Art. 9 Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico pag. 7

TITOLO IV

Disposizioni finali

- Art. 10 Norma finale pag. 7

TITOLO I
Zonizzazione del territorio

Art. 1

Zonizzazione del territorio

1. L'intero territorio del Comune di Imola viene considerato zona unica al fine del rilascio di nuove autorizzazioni di pubblico esercizio o di trasferimento di sede delle attività già esistenti. I nuovi rilasci e i trasferimenti di sede sono consentiti se compatibili con le disposizioni del presente Regolamento Comunale sul procedimento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, del Piano Comunale di programmazione dei pubblici esercizi, del PRG e del Regolamento Comunale di Igiene, oltre, naturalmente, con le disposizioni in materia di inquinamento acustico, prevenzione incendi e sicurezza, destinazione d'uso dei locali e degli edifici, sorvegliabilità (qualora si tratti di locale aperto al pubblico).

TITOLO II

Procedimento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a regime S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività)

Art. 2

Tipologie di attività soggette a regime S.C.I.A.

1. Sono soggette a S.C.I.A. (segnalazione certificata inizio attività):
 - a) Le nuove aperture di attività di somministrazione alimenti e bevande;
 - b) Le attività di somministrazione temporanea di cui all'art. 10 della L.R. n. 14/03;
 - c) I subingressi in attività già esistenti (per contratti d'affitto d'azienda, compravendita o similari);
 - d) Gli ampliamenti/riduzione della superficie dei locali;
 - e) I circoli privati;
 - f) I trasferimenti di sede.

Art. 3

Contenuti della S.C.I.A.

1. Le segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) per gli esercizi sono presentate sulla modulistica appositamente predisposta dall'ufficio preposto e devono essere compilate in tutti gli elementi in essa previsti, in quanto necessari alla loro valutazione.
2. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dall'atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. 455/2000) e dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle Imprese (art. 38 comma 4 D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008) con i relativi elaborati tecnici.

3. Possono essere dichiarati:

- a. I requisiti morali;
- b. I requisiti professionali;
- c. Disponibilità dei locali (contratto di compravendita, locazione o simile);
- d. Atto che comprova il possesso dell'azienda (contratto di compravendita, affitto o simile);
- e. L'avvenuta notifica ai fini della registrazione dell'attività presso l'ASL di Imola;
- f. Il possesso del certificato di agibilità o la dichiarazione di avvenuta presentazione all'ufficio comunale competente dell'istanza atta all'ottenimento del certificato di agibilità con relativa asseverazione di tecnico abilitato;
- g. Il rispetto della normativa inerente la sorvegliabilità del locale (nei casi in cui è aperto al pubblico);
- h. In generale tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

4. Possono essere asseverati, attestati da tecnici abilitati o dichiarati dall'Agenzia delle imprese:

- a. Il rispetto della normativa sull'inquinamento acustico;
- b. Il rispetto della normativa sulla sicurezza e prevenzione incendi;

5. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande oggetto della S.C.I.A. può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa all'Amministrazione Comunale.

Art. 4

Disciplina del procedimento inerente a S.C.I.A.

1. In caso di accertata carenza dei requisiti e/o elementi necessari alla valutazione della segnalazione, si provvederà a darne comunicazione all'interessato chiedendo l'integrazione degli elementi mancanti e assegnando un termine di 30 giorni (che cominceranno a decorrere dalla data di ricevimento dell'avviso da parte dell'utente) per l'adempimento. In caso di mancato ottemperamento a quanto richiesto entro i termini stabiliti, verrà adottato, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, un motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi della stessa.

2. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio false o mendaci, potranno sempre e in ogni tempo essere adottati i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività di cui al comma precedente.

Art. 5

Termini di conclusione dei procedimenti soggetti a regime S.C.I.A.

1. Il termine per concludere i procedimenti istruttori soggetti a S.C.I.A. è di 60 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.

2. Decorso il termine di cui al comma precedente l'Amministrazione può intervenire con provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività solo in presenza di un pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza

pubblica o la difesa nazionale e nei casi di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà false o mendaci.

Art. 6

Controlli

1. I controlli sui requisiti/elementi autocertificati, asseverati, attestati da tecnici abilitati o dichiarati dall'Agenzia delle imprese, potranno essere effettuati su tutte le segnalazioni ricevute dal competente ufficio comunale.

TITOLO III

Disciplina dei piccoli trattenimenti

Art. 7

Definizione dei piccoli trattenimenti

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della L.R. 14/2003, le autorizzazioni di cui all'art. 8 della stessa legge abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore e alle disposizioni in tema di emissioni sonore e inquinamento acustico.

2. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 14 del 2003, l'autorizzazione all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, svolge anche la funzione di licenza di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. limitatamente allo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, così come meglio definiti al successivo comma 4.

3. Le stesse disposizioni richiamate al comma 1 e al comma 2 del presente articolo si applicano anche nei confronti delle attività di somministrazione di cui all'art. 7 del presente regolamento, il cui esercizio è soggetto a segnalazione di inizio attività.

4. Ai sensi del comma 2 del presente articolo si intendono inclusi nella definizione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo:

- a) iniziative di trattenimento con pianoforte (o altro strumento acustico), cabaret, conversazioni, presentazione di libri, esposizione di opere artistiche, effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) iniziative poco rilevanti con partecipazione attiva degli avventori quali trattenimenti musicali dal vivo, con pianobar, musica con d.j., karaoke, fatta eccezione di trattenimenti danzanti del pubblico.

5. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti di cui ai commi 1 e 2 deve comunque avvenire in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo, ovvero, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo art. 8.

6. E' esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente comma 5, salvo che:

- a) l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S.;
- b) il locale sia dotato del prescritto collaudo di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.

7. I piccoli intrattenimenti possono essere vietati nel caso di accertato e reiterato superamento dei valori delle emissioni sonore previste dalle norme di legge e dei regolamenti.

Art. 8

Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti

1. Non configura attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

a) Afflusso delle persone

E' consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lett. b);

b) Capienza del locale

E' assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione al chiuso e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;

c) Utilizzo degli spazi

L'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio compresa l'eventuale area esterna e senza allestimento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento. E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico;

d) Ingresso gratuito

L'ingresso all'esercizio deve essere mantenuto gratuito e, pertanto, il pubblico deve potere accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lett. a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;

e) Divieto di maggiorazione dei prezzi

E' vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;

f) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento

L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:

1. è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;
2. l'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro gli orari di apertura dell'esercizio nel rispetto della normativa di impatto acustico;
3. il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo;

g) Occasionalità e temporaneità delle attività di spettacolo e trattenimento

1. Il gestore del locale, qualora intenda effettuare piccoli spettacoli e trattenimenti che comportino attività rumorose ai sensi delle vigenti disposizioni (Legge n. 447/1995, L.R. n. 15/2001, D.P.C.M. 14.11.1997) dovrà attenersi anche a quanto previsto dal Regolamento Comunale delle attività rumorose;

2. Nel caso in cui il gestore produca relazione di impatto acustico a firma di un tecnico abilitato che dichiari la rispondenza delle emissioni sonore ai limiti di legge, lo svolgimento dei piccoli trattenimenti potrà essere effettuato senza limiti di giornate, all'interno dell'orario di apertura del locale.

Art. 9

Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico

1. Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui ai precedenti artt. 7 e 8, non sono soggette alla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi di cui al DPR n. 151/2011.

2. Le attività di cui al comma 1 debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. in materia di collaudo di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo.

3. Rimane comunque salva la possibilità di esercizio da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, istituita ai sensi dell'art. 141-bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 141 dello stesso regolamento.

4. In materia d'inquinamento acustico è fatto integrale rinvio alla disciplina di settore, in quanto applicabile.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 10

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti, nonché allo statuto ed ai regolamenti comunali.

2. Precedenti disposizioni comunali in contrasto col presente Regolamento sono da ritenersi inapplicabili.